

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- la nota di aggiornamento al DUP 2021 approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 30.12.2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 30.12.2020 con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
- la delibera di Giunta Comunale n. 27 del 09.04.2021 con la quale si è provveduto ad approvare il Piano della Performance Anno 2021, con attribuzione ai responsabili dei servizi delle risorse e gli obiettivi;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale del 30/04/2021, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

- è stato istituito il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- è stato approvato il relativo regolamento.

VISTO il Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 20/06/2012.

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.lgs n. 507/93, approvato da ultimo con Delibera di Consiglio Comunale n.97 del 29/06/2007;

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita *«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe».*

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge.

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».*

CONSIDERATO che il D.L. n.r. 41 del 23.03.2021 art. 30 c. 4 ha definito che "... Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al 30 aprile 2021..."

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita «*Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.* » Tenuto conto che, in base al nuovo Regolamento, sono state definite le tariffe e i coefficienti previsti dalle nuove disposizioni normative in modo da garantire l'invarianza di gettito;

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge.

CONSIDERATO che in base al disposto normativo del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019 e alla formulazione del nuovo regolamento le tariffe e i coefficienti sono stati articolati in modo da garantire l'invarianza di gettito;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: «*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.*».

VERIFICATO che la popolazione residente al 31.12.2020 era pari a n. 9.598 abitanti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

- tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 legge 160/2019): 30,00 euro;
- tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 legge 160/2019): 0,60 euro.

RITENUTO quindi necessario approvare le tariffe del nuovo canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale a decorrere dal 01 gennaio 2021.

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla proposta di delibera in esame, rilasciati rispettivamente dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.LGS 267/2000).

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. DI APPROVARE le tariffe del nuovo canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale come dai prospetti allegati A) B) e C) alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale.
3. DI DARE ATTO che le suddette tariffe del nuovo canone si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.
4. DI DARE ATTO che:
 - i termini per il versamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sono disciplinati nel Regolamento;

- in sede di prima applicazione la scadenza del canone è fissata, per la sola annualità 2021, al 31 maggio 2021.

5. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante pubblicazione sul sito internet comunale.

Contestualmente, attesa l'urgenza di provvedere, in quanto la scadenza del pagamento del canone unico annuo è prevista per le utenze già in essere al 31 maggio 2021

Visto l'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con separata unanime votazione

D I C H I A R A

il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

